

Comunicazione n. DEM/10073783 dell'1-9-2010

inviata alla Società Italiana di Partecipazioni e Investimenti S.r.l., alla Omnia Network S.p.A. e, p.c. allo studio legale ...

OGGETTO: Richiesta di esenzione dall'obbligo di OPA su azioni ordinarie Omnia-Network S.p.A., ai sensi degli artt. 106, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 58/1998 e 49, comma 1, lett. b), del Regolamento Consob n. 11971/1999

Si fa riferimento alla nota del 16.8.2010, pervenuta in data 20.8.2010, nella quale la Società Italiana di Partecipazioni e Investimenti S.r.l. ("SIPI" o l'"Investitore") ha prospettato alla Consob l'applicabilità dell'esenzione dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle azioni Omnia Network S.p.A. ("Omnia" o l'"Emittente" o la "Società") non detenute da SIPI, pari a n. 25.933.340, corrispondenti al 20,6% del capitale sociale dell'Emittente, *"in ragione del ricorrere della causa di esonero prevista dal combinato disposto degli artt. 106, comma 5°, lett. a, TUF e 49, lett. b, Regolamento Emittenti, in caso di acquisto di partecipazioni tramite sottoscrizione di un aumento di capitale in presenza di un piano di ristrutturazione del debito di una società quotata in crisi"*.

Descrizione della fattispecie

Nella richiesta di esenzione si rappresenta che i dati economico-finanziari degli esercizi 2007 e 2008 *"attestano il manifestarsi di un andamento economico-finanziari[o] in progressivo peggioramento, per ovviare al quale si è reso necessario pianificare un processo di ristrutturazione aziendale e finanziaria della società e del gruppo di cui l'aumento di capitale deliberato costituisce elemento essenziale"*.

Al riguardo, in data 16.6.2010¹, il Consiglio di Amministrazione ("C.d.A.") dell'Emittente ha deliberato un aumento di capitale riservato a SIPI. In data 9.7.2010, SIPI ha sottoscritto e versato detto aumento di capitale tramite conferimento della propria quota di controllo pari al 100% del capitale sociale della società Ciuno S.r.l. ("Ciuno"). Con l'esecuzione in data 13.8.2010 del suddetto aumento, SIPI risulta attualmente titolare di una partecipazione pari al 79,4% circa del capitale sociale dell'Emittente, con conseguente obbligo di offerta pubblica di acquisto, ai sensi dell'art. 106, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), da promuoversi entro il 2 settembre p.v.

Nella richiesta di esenzione si rappresenta che, per porre rimedio allo stato di crisi, l'Emittente *"ha predisposto un articolato piano di ristrutturazione espressamente rivolto a creare le condizioni per il riequilibrio finanziario ed il rafforzamento patrimoniale della società necessari a garantire il recupero dell'economicità dell'impresa e la sua capacità di far fronte alle proprie obbligazioni assunte"*.

Tra le diverse misure del piano di risanamento che l'Emittente intende adottare, risulterebbe di fondamentale importanza il piano di ristrutturazione del debito predisposto da Omnia nei confronti del sistema bancario, dei fornitori e di altri soggetti creditori (Erario, enti previdenziali e dipendenti).

¹ ...omissis...

Con comunicato stampa del 31.8.2010, la Società ha informato il mercato di aver modificato il proprio piano di ristrutturazione del debito, al fine di *"recepire i suggerimenti e le integrazioni proposti dalle banche creditrici nel corso della riunione tenutasi lo scorso 26 agosto"*.

Nel nuovo piano sono previste le seguenti tre categorie di creditori:

- a) istituti bancari e fornitori con esposizione inferiore ad 1 milione di Euro;
- b) istituti bancari e fornitori con esposizione superiore ad 1 milione di Euro;
- c) Erario.

Le suddette tre categorie di creditori saranno rimborsate, in sintesi, con:

- *"un piano di rientro dilazionato (erario e alcune banche)";*
- *"un prestito obbligazionario alle banche maggiormente esposte";*
- *"una dilazione con pactum de non petendo per le piccole banche e i fornitori non rientranti nel prestito obbligazionario".*

Considerazioni

Come noto, l'art. 49, comma 1, lett. b), del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti"), in attuazione della delega contenuta nell'art. 106, comma 5, lett. a), del TUF, richiede, ai fini della concessione dell'esenzione c.d. "da salvataggio", la ricorrenza di tre elementi:

- a) lo stato di crisi della società;
- b) la presenza di un piano di ristrutturazione del debito comunicato alla Consob ed al mercato;
- c) il superamento della soglia rilevante ai fini dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria mediante sottoscrizione di un aumento di capitale.

Sulla base di quanto indicato nel quesito di cui trattasi, si ritiene che, in relazione alla fattispecie ivi rappresentata, non sussistano taluni dei presupposti fondamentali previsti dalla normativa citata alla luce delle considerazioni di seguito rappresentate.

In particolare, per quanto riguarda il piano di ristrutturazione del debito, si rileva quanto segue.

Il nuovo piano approvato il 31.08.2010 si differenzia dal precedente essenzialmente nella parte in cui introduce l'ipotesi di rimborsare parte dei debiti mediante piani di rientro concordati con il ceto creditorio.

Tali rimborsi dovrebbero avvenire utilizzando i flussi di cassa generati dall'attività caratteristica e dal normale incasso dei crediti preesistenti per i quali non è più prevista alcuna operazione di "smobilizzo".

A tal proposito si evidenzia che le relazioni della società di revisione sui bilanci al 31.12.2009 contengono, tra l'altro, rilievi in merito alla recuperabilità di detti crediti.

Nei flussi di cassa previsti sono inclusi anche quelli che Omnia stima di poter generare a seguito dell'integrazione del proprio *business* dei *call center* con le nuove attività (sicurezza e *information technology*) svolte dall'Investitore e che quest'ultimo intende sviluppare all'interno della Società.

Tali modalità di definizione dei debiti presuppongono, ovviamente, il raggiungimento di appositi accordi e piani di rientro concordati con il ceto creditorio.

Al riguardo, si osserva che, sulla base delle informazioni fornite dalla SIPI, l'Emittente non è tuttora addivenuto alla conclusione di detti accordi.

Si rileva, infatti, che la Società, è attualmente impegnata in una fase del tutto preliminare delle trattative necessarie ad ottenere l'assenso dei creditori rispetto al proprio piano di ristrutturazione.

In particolare, per quanto attiene all'esposizione nei confronti delle banche, quest'ultime avevano inizialmente acconsentito, in maniera tra l'altro non vincolante, esclusivamente ad astenersi da eventuali azioni anche legali volte alla tutela delle proprie ragioni creditorie fino al 31.7.2010.

Ciò considerato, la Consob, con lettera del 24.8.2010, ha richiesto alla SIPI di trasmettere ogni utile elemento di informazione relativo alla formalizzazione del piano di ristrutturazione del debito *"con particolare riguardo alla prevista emissione del prestito obbligazionario che dovrebbe essere sottoscritto dagli istituti finanziari"*.

In riscontro a tale specifica richiesta, la SIPI, in data 26.8.2010, ha trasmesso alla Consob la documentazione relativa alla convocazione di una nuova riunione con gli interlocutori bancari tenutasi lo stesso giorno.

In data 31.8.2010 la Società, a seguito di ulteriore richiesta formulata ai sensi dell'art. 115 del TUF, ha trasmesso alla Consob:

- a) la bozza del verbale della sopra citata riunione con gli esponenti del ceto bancario del 26.8.2010;
- b) la bozza di una nuova lettera di moratoria, fino al 31.12.2010, da sottoporre alla firma delle banche;
- c) il nuovo piano di ristrutturazione del debito.

Dalla bozza di verbale, al quale tra l'altro non è allegato l'elenco delle banche presenti, emerge che nel corso della riunione del 26.8.2010 sarebbero stati illustrati *"i termini di massima dell'accordo di ristrutturazione"*. Tale accordo *"prevede una prima proposta da analizzare compiutamente tra le parti, riguardante l'emissione di un prestito obbligazionario convertendo decennale dell'importo di € 35 milioni"*.

Tale riunione ha avuto, quindi, carattere meramente interlocutorio e non ha comportato significativi progressi nella conclusione della trattativa con le banche né, tanto meno, nella definizione degli accordi diretti a soddisfare le ragioni di credito di quest'ultime.

Con la nuova lettera di moratoria, fornita in bozza dalla Società, le banche, nel prendere atto *"della volontà di Omnia Network s.p.a. di confermare e presentare entro il 31 ottobre 2010 il nuovo Piano Industriale dell'Investitore"*, darebbero la propria *"disponibilità a valutare positivamente i termini del piano [di ristrutturazione del debito, n.d.r.] rimanendo in attesa di definirne nel dettaglio le modalità esecutive in modo tale da poter perfezionare entro il 31 dicembre 2010 l'accordo tra le parti"* e, a tal fine, si impegnerebbero a mantenere fino ad allora

"l'attuale contegno ed in particolare [sopraspedendo] dall'assumere iniziative, anche di natura giudiziaria".

Alla luce di quanto sopra esposto, emerge quanto segue:

- attualmente la Società non è addivenuta ad alcun accordo di ristrutturazione del debito con i propri creditori;
- nel corso dell'ultima riunione con il ceto bancario sono stati rappresentati alle banche unicamente i *"termini di massima"* del piano di ristrutturazione del debito dell'Emittente;
- dalla documentazione acquisita, appare che nel corso di detta riunione, sia stata per la prima volta illustrata alle banche l'ipotesi di rimborso mediante emissione di un prestito obbligazionario convertendo;
- la precedente moratoria concessa dalle banche è scaduta in data 31.7.2010;
- la nuova moratoria che le banche creditrici dovrebbero accordare ad Omnia, analogamente alla precedente, rappresenta solo una manifestazione di disponibilità a non intraprendere azioni di recupero dei propri crediti e a valutare la fattibilità del piano di ristrutturazione;
- l'Investitore non dispone attualmente di un piano industriale, ma prevede di approvarlo entro il 31.10.2010;
- nel nuovo piano di ristrutturazione è previsto il rimborso di parte del debito mediante i flussi di cassa che dovrebbero derivare: (i) dall'incasso di crediti sulla cui recuperabilità il revisore ha affermato di non avere elementi di valutazione; (ii) dai ricavi conseguiti a fronte dello sviluppo di un business di cui tuttavia non sono state enunciate le concrete modalità di attuazione.

Ciò premesso, la situazione prospettata da codesta Società non appare idonea ad evidenziare la sussistenza di un piano di ristrutturazione del debito, così come richiesto dall'art. 49, comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti.

Codesta Società ha, infatti, unicamente rappresentato delle aspettative di intervento sul debito che, a tutt'oggi, non sembrano rivestire alcuna condizione di certezza quanto all'accettazione da parte del ceto creditorio, né le ipotesi formulate sembrano presentare elementi a supporto della concreta raggiungibilità degli intenti prospettati.

Conclusioni

In base alle considerazioni su esposte, si ritiene che all'operazione prospettata, così come descritta nella richiesta in oggetto, non possa applicarsi l'esenzione, di cui agli artt. 106, comma 5, lett. a), del TUF e 49, comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti, stante la mancanza di un elemento essenziale quale il piano di ristrutturazione del debito.

[...omissis...]

IL PRESIDENTE VICARIO
Vittorio Conti